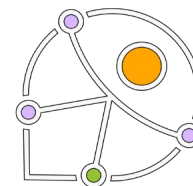




COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

ottobre 2023

Unità Operativa Urbanistica – Edilizia Privata
RUP arch. Cristina Driusso



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

conforme a “Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.”

03 VERIFICA di ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI V.A.S.

Allegato I parte II D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Piccole aree a livello locale

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 art. 6 comma 3 e art.12 e s.m.i.

Legge Regionale n.16 del 05 12 2008 art. 4 comma 2 e s.m.i.

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia,
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Attuazione delle Direttive
2001/42/CE, 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004*

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

PREMESSA

Oggetto del
rapporto
preliminare

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Lignano Sabbiadoro.

La V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i., riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità del Piano a Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato è formulato sulla base dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i..

Il presente documento si articola come segue:

1. Premessa
2. Contenuti generali del P.E.B.A.
3. Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS
4. Conclusioni

Riferimenti
normativi

Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale.

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.

D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L.R. 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della direttiva 2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall'art. 4 al 12) sono stati *abrogati* dalla **L.R. 30 luglio 2009, n. 13**.

In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall'articolo 4 della **L.R. 5 dicembre 2008, n. 16**, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 17/2010.

In sede di redazione del piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, nonostante le Linee Guida Regionali per la redazione del P.E.B.A. non prevedano la “verifica di assoggettabilità a procedura di V.A.S.” tra i documenti costituenti il piano stesso, si fa riferimento alla nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. nb. 0269162/P/GEN del 25/11/2022 avente per oggetto “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”.

Tale nota prescrive che: *“la VAS si renderà necessaria qualora l'autorità competente valuti che il piano sia potenzialmente in grado di “produrre impatti significativi sull'ambiente” (...) si ritiene che non si possa escludere a priori il PEBA dalla fattispecie dei piani da sottoporre preliminarmente a verifica di assoggettabilità (cosiddetto screening) di VAS. “.*

Il Comune di Lignano Sabbiadoro ha inteso dotarsi del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).

La redazione e la successiva adozione del P.E.B.A., oltre a rappresentare un adempimento normativo ai sensi della Legge 41/1986 (art. 21, per edifici pubblici) e Legge 104/1992 (art. 24 comma 9, per spazi urbani), deve essere intesa come una dichiarazione di intenti nel perseguire politiche di intervento coerenti ed omogenee nell'intero territorio comunale volte al costante e progressivo innalzamento del grado di accessibilità, sicurezza e comfort degli spazi pubblici.

Obiettivo della redazione del P.E.B.A. è la mappatura delle criticità e delle barriere architettoniche che insistono in percorsi urbani ed edifici esistenti al fine di avviare il processo per la loro progressiva eliminazione, fornendo i dati conoscitivi necessari per la successiva elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi propedeutici alla realizzazione delle opere.

Ambito di lavoro Il P.E.B.A. di Lignano Sabbiadoro riguarda tanto gli **spazi urbani** quanto gli **edifici pubblici**.

Gli spazi e gli edifici pubblici comunali oggetto di P.E.B.A. sono stati identificati partendo dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e perfezionati nel corso dell'indagine conoscitiva (Fase 1). Ai fini del presente documento, e quindi limitatamente agli spazi urbani, nell'elaborato grafico allegato sono rappresentati, su base C.T.R., i 14 “contesti tipo” numerati progressivamente ed analizzati mediante l'attività di rilievo puntuale delle criticità.

Si riporta di seguito l'elenco dei “contesti tipo” analizzati indicandone la composizione in termini di ambiti urbani ricompresi:

Contesto tipo	via / piazza
1	Piazzetta Gregorutti - Via Carso
2	Viale Italia - Via Udine - Via Timavo

Contesto tipo	via / piazza
3	Via Tolmezzo - Via Carnia - Via Ampezzo
4	Via Vicenza - Via Adriatica
5	Via Latisana - Via Gemonia - Via Treppo
6	Viale Centrale - via Sabbiadoro
7	Viale Centrale - via Mezzasecca
8	Lungomare Kechler
9	Corso Degli Alisei - Arco Delle Fonti - Viale Dei Fiori
10	Raggio dell'Ostro - Raggio dello Scirocco - Piazza Rosa dei Venti
11	Raggio del Bragozzo - Calle del Sorriso - Arco del Libeccio - Raggio dei Canestrei - Raggio delle Capelonghe
12	Lungomare Kechler - Lungomare Riva - Raggio dei Canestrei - Raggio delle Capelonghe - Viale delle Terme - Calle Brueger
13	Calle Brueger - Corso delle Nazioni
14	Viale Centrale – viale Venezia – via Miramare – via Acquedotto – via Padana

Tipologia di interventi previsti dal P.E.B.A.

Gli interventi previsti dal P.E.B.A ed oggetto della presente verifica sono distribuiti all'interno del territorio comunale analizzato. Tali interventi interessano essenzialmente opere fuori terra poste a livello del suolo e ricadenti su percorsi pedonali urbani esistenti, destinati ad essere modificati per migliorarne la sicurezza e la fruibilità.

Le criticità rilevate in ambito urbano sono riconducibili, complessivamente, a diverse tipologie differenziate anche in base alle possibili soluzioni.

Si riporta di seguito l'elenco di 10 tra le principali criticità rilevate in ambito urbano in quanto rappresentative della peculiarità con cui il PEBA analizza il territorio: per ciascuna di esse l'intervento corrisponde all'eliminazione della criticità stessa, da definirsi nel dettaglio attraverso la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere o attraverso modifica agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti esistenti.

Tipologia di criticità rilevata
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente
2.01_Pavimentazione non complanare per sconnessioni, deform., rotture
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni (...)
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente
3.02_Percorso con gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)
6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 metri

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO ELENCATI	
1.1) In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il P.E.B.A. definisce obiettivi di accessibilità universale dei percorsi urbani e degli edifici pubblici che possono costituire un riferimento nella stesura di specifici contenuti di altri strumenti di pianificazione.
1.2) In quale misura il piano o il programma INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Il P.E.B.A. definisce modalità di intervento e di gestione degli spazi pubblici che, su indicazione dell'Amministrazione, possono influenzare altri piani o programmi (es. P.R.G.C. – Piano della mobilità urbana – Piano delle piste ciclabili). Inoltre, data la presenza di un Abaco di soluzioni tipo da seguire nelle progettazioni degli interventi di attuazione del Piano, il P.E.B.A. definisce un quadro di riferimento per altri progetti ed altre attività.
1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI, in particolare al fine di PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE <i>(Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico delle città, delle comunità che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, esauribili. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo, ecc.)</i>	Obiettivo principale del P.E.B.A. è individuare gli elementi sui quali intervenire al fine di migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici urbani esistenti per tutte le persone, secondo un'ottica di sviluppo sostenibile delle condizioni di fruibilità degli spazi urbani finalizzate al miglioramento del benessere ambientale. Il Piano agisce, pertanto, su elementi inerenti la sostenibilità ambientale favorendo ed agevolando la mobilità dolce, in particolare quella pedonale, considerata alternativa all'impiego di vetture, pubbliche o private, per gli spostamenti in ambito urbano.
1.4) PROBLEMI AMBIENTALI pertinenti al piano o al programma	Le modifiche previste dal P.E.B.A. non comportano modifiche allo stato dei luoghi tali da determinare problemi ambientali.

1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Il P.E.B.A. non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
--	--

2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO ELENCATI		
2.1) PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ degli effetti	Gli effetti introdotti dal P.E.B.A. consistono in interventi da attuarsi nel territorio secondo una programmazione temporale che porti alla totale eliminazione delle barriere architettoniche presenti. Per il successo del Piano tali effetti dovrebbero risultare irreversibili.	
2.2) Carattere CUMULATIVO degli effetti Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime	Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del P.E.B.A. non presentano carattere cumulativo: tali effetti sono di entità trascurabile in quanto interessano limitate aree urbanizzate in contesto prevalentemente edificato e infrastrutturato e/o comunque aree già destinate dal Piano vigente all'edificazione e/o infrastrutturazione.	
2.3) Natura TRANSFRONTALIERA degli effetti.	Il P.E.B.A. non ha incidenze transfrontaliere.	
2.4) RISCHI per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di incendio)	Il P.E.B.A. non implica rischi per la salute umana o per l'ambiente.	
2.5) ENTITÀ ED ESTENSIONE nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)	Il P.E.B.A. non produce effetti su aspetti geografici mentre incide sulla qualità della vita nello spazio urbano da parte di tutte le persone (persone con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, anziani, bambini, uomini e donne con difficoltà deambulatorie temporanee, etc...), avendo come obiettivo specifico il miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e l'incremento della sicurezza della mobilità pedonale	
2.6) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <i>Riferimenti:</i> <u>Clima</u> <u>Natura dei terreni</u> <u>Assetto vegetazionale</u>	1_delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale	1_Le modifiche proposte dal P.E.B.A. non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale

<u>Valori ambientali</u> Elencare quali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e vedere nel Piano Territoriale Regionale della Regione Aut. FVG - Aree soggette a vincoli di tutela Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; - territori contermini a laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; - i ghiacciai e i circhi glaciali; - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; - i vulcani; - le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. Le parti di territorio soggette a tutela ambientale sono (vedere nel PTR): Fiumi - corsi d'acqua Parchi e riserve nazionali o regionali Territori coperti da foreste e da boschi Ville, giardini, parchi in aree ex lege 1497/1939 Zone vincolate ex lege 1497/1939 Zone di interesse archeologico Vincoli storico-artistico-monumentali		
	2_del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite e dell'utilizzo intensivo del suolo	2_Le modifiche apportate con il P.E.B.A. non influiscono sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
	3_del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. dei corridoi ecologici	3_L'area di intervento comprende anche aree soggette ai vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per le quali però <u>non sono previste trasformazioni</u> a seguito dell'adozione del P.E.B.A.
	4_dell'aggravio regime idraulico	Il P.E.B.A. non incide sul regime idraulico
	5_dell'aggravio alla viabilità pubblica	Il P.E.B.A. non comporta aggravio della viabilità pubblica
	6_della qualità acustica	Il P.E.B.A. non incide sulla qualità acustica

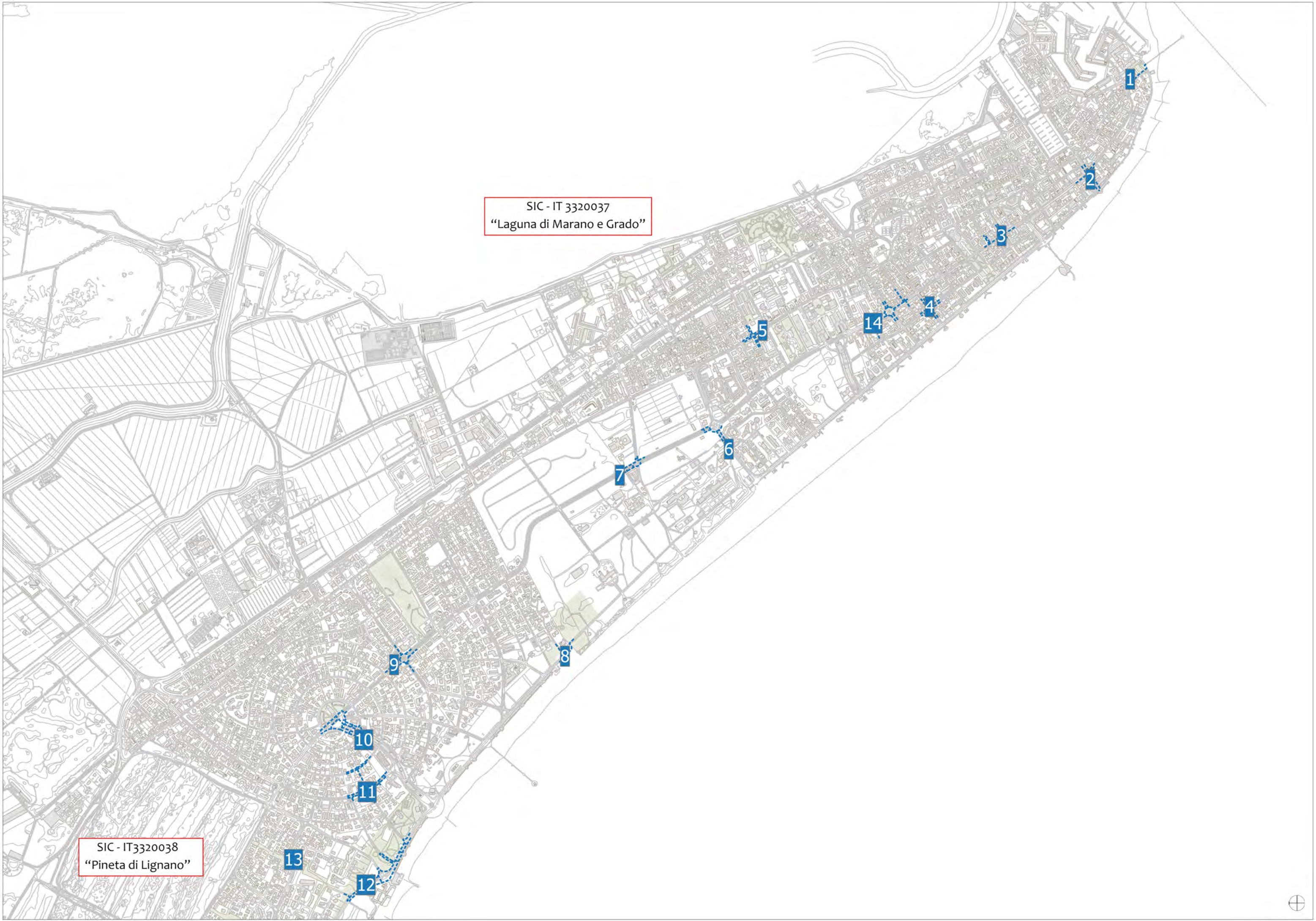
<i>maggiormente significativi</i> <i>Prati stabili</i>		
2.7) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	«All'interno del territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, dal punto di vista naturalistico e ambientale, sono presenti diverse aree sottoposte a specifiche tutele o siti riconosciuti da direttive comunitarie quali "SIC o ZPS". I SIC/ZPS presenti nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro sono i seguenti: SIC – IT3320037 Laguna di Marano e Grado SIC – IT3320038 Pineta di Lignano L'analisi sotto il profilo naturalistico, è stata estesa anche alla presenza dei prati stabili riconosciuti dalle disposizioni legislative regionali vigenti. Sul territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro si rilevano inoltre emergenze di rilevante carattere naturalistico (aree protette nazionali o regionali, biotopi, zone di protezione speciale, alberi di interesse paesaggistico). Tali ambiti hanno intrinseci valori ambientali, come la presenza di specie rare vulnerabili oggetto di tutela comunitaria o aree con funzioni ecologiche. Il P.E.B.A.: - non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000); - non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005; - non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti; - non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.	

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi previsti dal P.E.B.A. non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- le aree interessate dal P.E.B.A. sono già interessate da intensiva edificazione e/o infrastrutturazione;
- gli interventi previsti dal P.E.B.A. non introducono azioni dalle quali si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- gli interventi previsti dal P.E.B.A. non interferiscono con la Rete dei siti Natura 2000.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Lignano Sabbiadoro **non debba essere assoggettato** a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.



SIC - IT 3320037
"Laguna di Marano e Grado"

SIC - IT3320038
"Pineta di Lignano"

